

Legge Regionale 25 gennaio 2018, n. 7

Integrazione alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;7

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 27/2015)

 1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

'8 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui all'articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2018.

8 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 39, è inserito il seguente:

'3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.';

c) al comma 4 dell'articolo 39 dopo le parole 'In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3' sono aggiunte le parole 'e 3 bis'.

Art. 2

(Norma transitoria ed entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'adempimento di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritto  stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato è obbligatorio dal 1° novembre 2018.(2)

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 , per il testo coordinato con le presenti modifiche.

2. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia